

## **Statuto Associazione Sportiva Dilettantistica**

### **Articolo 1 - Costituzione**

Come previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto contemplato dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita con sede ad Albignasego in Via Giorgione, 46, un'associazione sportiva dilettantistica che assume la denominazione di **Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Yoga BAMBOO**.

È prevista la possibilità di aprire sedi secondarie in Italia ed all'estero.

### **Articolo 2 Attività**

L'associazione ha come proprie finalità la diffusione di attività connesse prevalentemente a pratiche intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, con l'obiettivo di promuovere il benessere globale dell'individuo, attraverso un approccio integrale mirato ad armonizzare corpo, mente e cuore.

L'associazione può svolgere attività nei settori: sport, musica, cultura e ricreazione senza finalità di lucro e senza distinzioni di religione, politica, razza o altro, aderendo a Federazioni sportive nazionali e simili, Enti di promozione sportiva e di promozione sociale ed Organizzazioni aderenti al Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) atte ad agevolare il conseguimento delle sue finalità, accettandone lo statuto e l'ordinamento sportivo ed iscrivendosi al registro nazionale istituito dal CONI.

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico. Le sue attività sono espressione di volontà democraticamente espressa, di solidarietà e di pluralismo. La durata dell'associazione è illimitata e le attività sono rivolte a tutte le persone dall'età prescolare agli anziani abili o no al movimento ed alle persone diversamente abili.

### **Articolo 3 - Scopi**

A titolo esemplificativo e non tassativo, lo scopo dell'associazione è:

- a) aiutare la crescita del rispetto tra gli esseri umani attraverso lo sviluppo sportivo, culturale e civile dei cittadini ed alla sempre più ampia diffusione della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive.
- b) sostenere la pratica dello sport come una delle componenti essenziali del patrimonio del benessere;
- c) favorire l'estensione, la diffusione e lo sviluppo di attività sportive dilettantistiche in genere, con particolare riferimento, ma non a titolo esclusivo, alla pratica delle attività quali yoga, ginnastica, pilates, danza, biodanza, aikido, corsi di psicologia, psicomotricità, meditazione ed ogni altra disciplina in grado di contribuire al benessere psico-fisico ed alla creatività dei soci, nel campo della cultura e dello sport;
- d) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle discipline e pratiche sportive, nonché organizzare corsi di formazione e istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali sia

- presso la propria sede che in altri luoghi idonei;
- e) gestire e promuovere attività che nel loro contesto prevedano la realizzazione di incontri che abbiano sia una componente teorica sia una filosofica, sia una componente pratica come l'organizzazione di corsi, campionati, concorsi, manifestazioni, incontri, stage, seminari, tavole rotonde, congressi, convegni, fiere, laboratori di approfondimento e soggiorni formativi e la gestione, l'edizione e la diffusione di riviste, opuscoli, prontuari, vademecum e/o ogni pubblicazione connessa all'attività sportiva, culturale, educativa e ricreativa;
  - f) gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico-professionale, sia didattica sia pratica, per l'avvio, il perfezionamento e l'aggiornamento nelle attività sportive dilettantistiche, anche in collaborazione con gli enti locali, regionali, statali, pubblici e privati, rivolto agli istruttori, ai tecnici, ai dirigenti, agli associati della a.s.d. ma anche a terzi;
  - g) gestire o possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo d'impianto sportivo, sia immobile sia mobile da mettere a disposizione dei propri soci. Prendere o dare sponsorizzazioni e contributi sia ad enti pubblici sia privati, prestare servizi o fare accordi con altri enti, associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede o aprire sedi secondarie in Italia o all'estero;
  - h) gestire uno spaccio interno condotto direttamente, ad uso esclusivo dei propri soci per la somministrazione d'alimenti e bevande che diventi il punto di ristoro, d'incontro ed un luogo dove sono ideate ed organizzate le varie iniziative e manifestazioni di carattere sportivo – ricreativo, anche in occasione di manifestazioni;
  - i) effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
  - j) porre in essere attività di natura commerciale (es. prendere o dare prestazioni pubblicitarie e/o sponsorizzazioni, promuovere spettacoli, ecc.) in diretta attuazione delle finalità istituzionali ed in conformità alle normative civili e fiscali in vigore per le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti non commerciali.

#### **Articolo 4 - Associati**

Il numero dei soci è illimitato. All'associazione possono aderire tutte le persone fisiche d'ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno d'età. Per i soci d'età inferiore sarà richiesto il consenso di chi esercita la potestà genitoriale. Possono aderire all'associazione anche altri Enti e/o Associazioni che ne condividano gli scopi e che s'impegnino a realizzarli. È vietata qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.

È necessario che tutti i richiedenti siano dotati e mantengano una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva che abbiano una condotta leale e una rettitudine sportiva.

## **Articolo 5 Modalità di ammissione**

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti norme ed indicazioni:

1. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
2. dichiarare di accettare senza eccezione alcuna ed attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni degli organi sociali: a tal fine la richiesta di adesione è accompagnata dalla sottoscrizione del regolamento dell'a.s.d. effettuata direttamente

dal socio maggiorenne o, per il socio minore d'età, dalla sottoscrizione degli esercenti la potestà genitoriale;

3. consentire il trattamento dei dati personali per fini istituzionali come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni ed integrazioni.

È compito del Consiglio Direttivo dell'associazione valutare in merito all'accettazione o meno della domanda di ammissione. L'accettazione, seguita dall'iscrizione al libro soci, dà diritto immediato ad acquisire la qualifica di associato o più semplicemente denominato "socio" ed a ricevere la tessera sociale. Nel caso in cui la domanda sia respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva il Consiglio Direttivo.

## **Articolo 6 Incompatibilità**

Qualora si manifestino motivi d'incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie o con i regolamenti dell'associazione, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione, entro il termine di trenta giorni successivi all'iscrizione del socio stesso.

L'interessato potrà presentare ricorso contro tale provvedimento, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci.

## **Articolo 7 Diritti dei soci**

I soci hanno diritto di frequentare gli spazi dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'associazione stessa, con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo ed hanno il diritto di esprimere il proprio voto durante le assemblee. I soci con la domanda d'iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali, presso la sede dell'associazione.

## **Articolo 8 Obblighi dei soci**

I soci sono tenuti:

– al pagamento della quota associativa e dei contributi relativi alle attività svolte dall'associazione (c.d. contributi associativi);

– all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie in occasione di eventi sportivi o attività particolari di volta in volta approvati dall’assemblea.

### **Articolo 9 Perdita della qualifica di socio**

La perdita della qualifica di socio avviene per recesso, per esclusione e per mancato rinnovo della quota associativa.

#### a) recesso

Il socio può recedere dall’associazione mediante lettera scritta, da inviarsi con raccomandata a.r. presso la sede sociale e con effetto da tale comunicazione. Il recesso sarà annotato nel libro dei soci. Per i soci minorenni la comunicazione dovrà essere fatta da chi ne esercita la potestà genitoriale.

#### b) esclusione

I soci sono esclusi dall’associazione per i seguenti motivi:

1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
2. quando si rendono morosi nel pagamento della quota associativa senza giustificato motivo;
3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’associazione ovvero, se nel corso dell’esercizio sociale non mantengano una condotta conforme ai principi enunciati nell’ultimo paragrafo dell’articolo 4.

Le esclusioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. L’esclusione sarà operativa dalla data dell’annotazione nel libro soci. I soci esclusi per morosità potranno, in seguito ad una nuova domanda nei modi previsti dall’articolo 5, essere riammessi pagando una nuova quota associativa. Le riammissioni saranno deliberate alla prima assemblea dei soci dal Consiglio Direttivo con le modalità contenute nell’art. 5 “Modalità di ammissione”. I soci esclusi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria successiva al provvedimento di esclusione.

#### c) mancato rinnovo della quota associativa

Il mancato rinnovo della quota associativa annuale entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale comporta la perdita della qualifica di socio.

### **Articolo 10 Patrimonio sociale**

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

1. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’associazione;
2. dalle quote associative, dai contributi associativi, dai contributi volontari, dai

- contributi integrativi straordinari, dalle erogazioni, dalle liberalità o lasciti diversi;
3. dagli avanzi di gestione, dagli accantonamenti e dai fondi di riserva.

Tutte le quote ed i contributi associativi potranno essere versati in quote frazionate cicliche o mensili.

### **Articolo 11 Quote associative**

Le somme versate per le quote associative e per la tessera non sono rimborsabili, rivalutabili, né trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

### **Articolo 12 Bilancio o Rendiconto Economico-Finanziario**

Il bilancio o rendiconto economico-finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'assemblea dei soci. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

### **Articolo 13 Risultati finanziari**

Gli utili, gli avanzi di gestione, i fondi, le riserve o il capitale non potranno essere distribuiti tra i soci neanche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge. L'eventuale residuo attivo sarà impiegato per la costituzione di fondi di riserva e per iniziative di carattere sportivo, culturale, assistenziale, per nuovi impianti o ammodernamento delle attrezzature.

### **Articolo 14 Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente.

### **Articolo 15 Assemblea**

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

Le assemblee dei soci sono sia ordinarie sia straordinarie. Le assemblee sono convocate con avviso scritto affisso nei locali dell'associazione almeno sette giorni prima della data di convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione.

### **Articolo 16 Assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente. L'assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto. Essa:

- approva le linee generali del programma d'attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto economico-finanziario;
- approva gli stanziamenti per iniziative previste dall'art. 13 del presente statuto;
- decide sui ricorsi presentati dagli interessati ai sensi degli artt. 6 e 9;
- ripristina il numero minimo dei membri la compagine minima del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art.22.

### **Articolo 17 Assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria è convocata:

1. tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il Presidente lo reputi necessario;
2. ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto;
3. ogni volta ne faccia richiesta l'organo di controllo o commissione verifica bilanci (se presente);

l'assemblea nei casi di cui ai n. 2) e 3) dovrà aver luogo entro trenta 15 giorni dalla data in cui è richiesta. Essa delibera:

- sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento;
- sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione.

Per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, è necessario il voto della maggioranza di almeno tre/quinti dei soci aventi diritto al voto presenti al sodalizio.

### **Articolo 18 Quorum costitutivo**

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente riconosciuta con la presenza di metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, l'assemblea sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente riconosciuta qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto di voto. La seconda convocazione dovrà avere luogo almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.

## **Articolo 19** **Votazioni**

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei presenti.

Alle votazioni partecipano tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni socio potrà essere rappresentato con delega scritta da un altro associato il quale potrà essere portatore al massimo di una delega. Ai fini della partecipazione all'assemblea, copia della delega scritta dovrà essere depositata presso la sede dell'associazione almeno cinque giorni prima a quello di svolgimento dell'assemblea. **Articolo 20** **Presidenza dell'assemblea**

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate sul libro dei verbali delle assemblee. **Consiglio Direttivo**

## **Articolo 21**

Il Consiglio Direttivo è composto di un numero minimo di n. 3 consiglieri ad un massimo di n. 7, compreso il Presidente, di soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa e regolarmente tesserati alla Federazione od Ente di appartenenza. Dura in carica quattro anni e tutti i consiglieri sono rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo non possono percepire compensi di alcun tipo per l'incarico svolto e non possono ricoprire analoghe cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva o federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva, pena la decadenza del loro incarico.

## **Articolo 22**

Il Consiglio elegge tra i propri componenti nominati dall'assemblea ordinaria dei soci, il Presidente e il Vice Presidente, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri sull'attività svolta dall'associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. È riconosciuta al Consiglio Direttivo la possibilità di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, i membri rimasti in carica devono convocare l'assemblea per ripristinare il numero minimo dei membri del consiglio indicato all'art 21.

## **Articolo 23**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta vi sia materia su cui deliberare. Sarà cura del Presidente convocare tutti i consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. Le sedute sono valide quando sono presenti almeno la metà dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, in caso di parità il voto del Presidente vale due voti. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate sul libro dei verbali del consiglio direttivo.

## **Articolo 24**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione a socio;
- verificare la corretta tenuta dei libri sociali (es: verbali assemblee, verbali Consiglio Direttivo, libro soci);
- assicurare la sostanziale trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti economici - finanziari annuali. Tali documenti sono conservati presso la sede, o altro luogo espressamente indicato con delibera del Consiglio Direttivo, e devono essere messi a disposizione dei soci che lo richiedano per la consultazione;
- assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- redigere i programmi d'attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere il bilancio o rendiconto economico-finanziario;
- compilare i progetti per l'impiego degli avanzi di gestione da sottoporre all'assemblea;
- stabilire quote e contributi associativi per il finanziamento delle attività dell'associazione;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- deliberare sulla riammissione, la sospensione e l'espulsione dei soci;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'associazione;
- aprire conti correnti bancari intestati all'associazione;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale.

## **Articolo 25 Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale. In caso d'assenza o d'impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

## **Articolo 26 Scioglimento dell'associazione**

In caso di scioglimento, l'assemblea delibera, con la maggioranza e con i modi previsti dagli artt. 17 e 18 del presente statuto, sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, ad altro ente od associazione che per statuto persegua le medesime finalità sportive o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 23/12/96 m. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **Articolo 27 Organo di controllo**

L'assemblea dei soci può decidere facoltativamente la nomina di un apposito organo di controllo, ovvero di una commissione che verifica bilanci o rendiconti economico-finanziari. Nel caso di delibera di costituzione l'organo di controllo è composto



di tre membri anche non soci, eletti dall'assemblea e dura in carica quattro anni. È data la possibilità alla commissione verifica bilanci o rendiconti economico-finanziari di cooptare altri membri fino ad un massimo di 1/3 dei suoi componenti e sarà necessario alla prima assemblea ordinaria far eleggere o confermare il nuovo componente cooptato dell'organo di controllo. L'organo di controllo provvede all'esame dei bilanci o rendiconti economico-finanziari redatti dal Consiglio Direttivo. Esso riferisce all'assemblea, con il supporto di una breve relazione illustrativa sulla quale sono in sintesi riportati i criteri applicati per la redazione del bilancio ed eventuali osservazioni riscontrate sulla gestione. I membri possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e all'assemblea che hanno per ordine del giorno punti che prevedono discussioni su bilanci o rendiconti economico-finanziari. La carica di membro dell'organo di controllo è incompatibile con quella di Consigliere. L'organo di controllo, ovvero commissione verifica bilanci o rendiconti economico-finanziari, sarà istituita solo in caso di particolari esigenze.

### **Articolo 28 Clausola compromissoria**

Per qualsiasi controversia, i soci s'impegnano a non adire alcuna autorità esterna all'associazione, compresa l'autorità giudiziaria; per le questioni non risolvibili dagli organi sociali, si rimettono al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale composto da due membri nominati dalle parti più un terzo di comune accordo.

### **Articolo 29 Disposizione finale**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme previste dalla legge ed in mancanza decide l'assemblea con la maggioranza prevista dall'art. 17 del presente statuto.